



COMUNE DI MELLE

C.A.P. 12020

Telef. 0175.978031 - 0175.978900

PROVINCIA DI CUNEO

Fax 0175.978111

Part. IVA 00462360041

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 42 del 16.04.2016

OGGETTO: PROC. PEN. N. 4292/14 - individuazione consulenti tecnici di parte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

- È pervenuta richiesta di citazione del responsabile civile ex art. 83 del c.p.p., con riferimento al procedimento R.G.N.R. 4292/14;
- Per il procedimento in questione, il Comune ha altresì già disposto il patrocinio legale;
- Su suggerimento del legale, si ritiene indispensabile altresì l'individuazione di consulenti tecnici di parte, costituiti, data la natura del sinistro, da un medico legale e da un esperto tecnico, rispettivamente dr. Antonio Milanese di Fossano e Nicola Roberti di Torino;
- L'individuazione avviene a cura del difensore, per cui con la presente determinazione se ne prende atto, disponendo per le relative integrazioni nel fascicolo attivato con le Compagnie assicuratrici dell'ente, tramite il broker, e con accollo degli oneri a carico delle medesime;
- In merito all'affidamento dei servizi e patrocini legali, non risulta chiarezza interpretativa; infatti, basti citare la posizione della Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione 10/2010) che, riconducendo il patrocinio legale nella previsione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, ha evidenziato la possibilità di affidamento diretto esclusivamente in casi particolari (urgenza, non possibilità di comparazione, ecc.); di contro, la Corte dei Conti, sezione Veneto, con parere 7/2009, ha ricondotto gli incarichi ai c.d. Servizi esclusi dalla disciplina di dettaglio del Codice dei contratti pubblici – D. Lgs. n. 163/2006, in forza della previsione dell'allegato IIB, punto 21, del Codice medesimo, con applicazione peraltro dei principi fondamentali del diritto comunitario; in merito alla comunicazione alla competente sezione di controllo, a termini dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, quando l'ammontare dell'incarico superi i 5.000 euro, si evidenzia quanto segue: la Corte dei conti, Sezione di controllo per il Piemonte, con riferimento agli incarichi di progettazione di cui all'art. 90 del Codice dei contratti pubblici e ai patrocini legali, ritenne che anche questi fossero soggetti all'obbligo di invio a termini della legge sopra richiamata (pareri n. 3/2007 e 3/2008 e avviso successivo); successivamente, nell'ambito della relazione "sul controllo effettuato sugli atti di spesa per incarichi esterni – esercizi finanziari 2011 e 2012 – paragrafo 1.2", la Corte dei Conti, sezione di controllo per il Piemonte, evidenziava che non erano soggette a controllo le prestazioni professionali consistenti in rappresentanza processuale e patrocinio dell'Amministrazione; si rileva inoltre che il Dipartimento della Funzione pubblica, con circolare 15 marzo 2005, con riguardo al disposto dell'art. 1, commi 11 e 42, della legge n. 311/2004, ha escluso gli incarichi di rappresentanza in giudizio e di

patrocinio dell'amministrazione dalle tipologie previste dalle citate disposizioni della legge finanziaria 2005, escludendo implicitamente gli atti di conferimento di tali incarichi dalla trasmissione alla Corte dei conti; il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 2730 del 11.5.2012, ha evidenziato che il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale; secondo tale consenso, il conferimento del singolo incarico non è compatibile con le regole dell'evidenza pubblica, poiché: vi è impossibilità di stabilire le specifiche tecniche fissate dal committente; vi è aleatorietà dell'iter del giudizio; non vi è predeterminabilità degli aspetti temporali delle prestazioni; non vi sono basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione; anche la Cassazione (sentenza n. 12519/2010) ha effettuato una distinzione con riguardo alle caratteristiche con le quali il servizio viene reso. Difatti, anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, in quanto svolga una distinta e assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo, di modo che l'apporto del professionista non è più circoscritto alle sole prestazioni d'opera intellettuale, ma involge una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio (sez. III, 22.12.2011, n. 28312); il Consiglio di Stato nella sentenza n.01954/2014, fa un breve rimando alla giurisprudenza formatasi sulle altre questioni strettamente connesse a quella sulla competenza, argomenti svolti compiutamente nelle sentenze alle quali il Consiglio di Stato rinvia. Chiaramente non tutti i dubbi sono stati fugati, soprattutto per la presenza nella giurisprudenza di interpretazioni discordanti (talvolta anche fra giudici dello stesso ordine) accanto alle interpretazioni diverse, sulla modalità di affidamento dei servizi legali e degli incarichi di patrocinio, elaborate dai giudici della Corte dei Conti.

Nella fattispecie in questione, si può dare atto che (riferimento ad elementi individuati, ad esempio, da Corte dei Conti, sezione di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 91/2014/SRPIE/VSGO, con riferimento a singolo caso, con prestazioni non a priori predeterminabili):

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite all'amministrazione conferente, a obiettivo specifico, e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente, dati gli interessi, anche economici, in gioco, e la particolare caratteristica e specialità della questione;
- vi è impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali (la temporaneità è insita in questo tipo di incarichi; la qualificazione è indubbia, trattandosi di soggetti che svolgono attività di CTP);
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico (lo studio legale che ha proposto i nominativi, fornirà aggiornamenti costanti sul prosieguo della vertenza; ovviamente il tutto va temperato con la particolare natura degli incarichi di patrocinio, come evidenziato dalla giurisprudenza stessa);
- comprovata specializzazione: sussiste; si tratta di esperti CTP; per ambito di competenza e curriculum, vedasi http://www.aslcn1.it/uploads/media/cv/7581_cv.pdf, nonché http://www.imprese-it.com/Companie/2641759-Studio_Tecnico_Roberti.html;

Richiamata altresì la deliberazione della Corte dei Conti Piemonte n. 362/2013 che ha chiaramente delimitato l'ambito degli affidamenti da sottoporre al controllo ai sensi di legge, dai quali sono esclusi i patrocini legali;

Dato atto, riguardo, in particolare, alla c.d. "consulenza tecnica" in processo, la Cassazione (Sezione I, sent. 17953 del 8.9.2005) riconduce la stessa tra le spese processuali; anche la Corte dei Conti (2009) riconduce l'incarico al c.d. "consulente tecnico di parte" alla categoria 21 "servizi legali" contemplata dall'allegato IIB del d. lgs. N. 163/2006; già in passato (Corte dei Conti, sezioni riunite di controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.2.2005) si riconosceva l'esclusione dalla disciplina restrittiva per gli incarichi riconducibili alla sede processuale; tali indicazioni erano state riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008 (delibera 6/AUT/2008);

Nella fattispecie, peraltro, si tratta di prestazione di servizio, indispensabile per affrontare le vicende processuali; la competenza professionale richiesta non esiste presso l'ente; la CTP è indispensabile per rendere efficace la difesa in giudizio;

Ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto dell'individuazione quali CTP nel procedimento penale di cui in premessa, del geom. Nicola Roberti, Studio tecnico Roberti, Corso Duca degli Abruzzi n. 78, Torino, e del dr. Antonio Milanese di Fossano, facendo propria la designazione e nomina.
2. Di trasmettere la presente al broker assicurativo, per l'accollo a carico della Compagnia che ha in carico la tutela legale, dando atto che in conseguenza di tale accollo non vi saranno spese a carico del bilancio comunale, e che eventuali diverse contingenze comporteranno l'assunzione degli occorrenti impegni di spesa.
3. Di dare atto che per quanto riguarda le tariffe, si fa riferimento ai preventivi agli atti, ovvero euro 819,67 oltre I.V.A. per il dr. Milanese, ed euro 3000 euro oltre oneri per il geom. Roberti, importi suscettibili di variazioni in relazione alle effettive attività svolte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(FINA Giovanni)

SERVIZIO TECNICO

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Melle, lì 16/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Fina Giovanni